



COMUNE DI
LATRONICO
Provincia di Potenza

SETTORE
LL.PP E TERRITORIO

cap 85043 - Largo Marconi, 10 - tel. 0973/853111 - fax 0973/853232 - c.f. 83000110763 - p.i. 00753300763

PSR BASILICATA 2014/2020 – MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.4 – BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI INTRODUZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA PRATICA SPORTIVA NEL CENTRO POLIVALENTE DELLA FRAZIONE AGROMONTE.

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 79.204,82

DISCIPLINARE DI GARA

CUP: G78J16000000002 - CIG: 75136078A3

Sommario

<i>Premesse</i>	3
SEZIONE I – INFORMAZIONI PRELIMINARI	3
<i>Art. 1 – Oggetto dell'appalto</i>	3
<i>Art. 2 – Stazione Appaltante</i>	3
<i>Art. 3 – Procedura di gara e modalità di determinazione del corrispettivo</i>	3
<i>Art. 4 – Luogo di esecuzione</i>	3
<i>Art. 5 – Descrizione dell'appalto</i>	4
<i>Art. 6 – Durata dell'appalto</i>	4
<i>Art. 7 – Importo complessivo dell'appalto</i>	4
<i>Art. 8 – Richiesta di chiarimenti e comunicazioni</i>	5
<i>Art. 9 – Pubblicazione atti di gara</i>	6
SEZIONE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
<i>Art. 10 – Soggetti ammessi a partecipare</i>	6
<i>Art. 11 – Requisiti e condizioni di partecipazione</i>	6
<i>Art. 12 – Sottoscrizione della documentazione</i>	9
<i>Art. 13 – Avalimento</i>	9
<i>Art. 14 – Subappalto</i>	10
<i>Art. 15 – Registrazione al sistema AVCPass</i>	10
SEZIONE III – DOCUMENTAZIONE	11
<i>Art. 16 – Documento di gara unico europeo (DGUE)</i>	11
<i>Art. 17 – Garanzia provvisoria</i>	11
<i>Art. 18 – Attestazione di avvenuto sopralluogo</i>	14
<i>Art. 19 – Pagamento del contributo all'ANAC</i>	14
SEZIONE IV – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	14
<i>Art. 20 – Modalità di recapito dell'offerta</i>	14
<i>Art. 21– Contenuto della BUSTA A – Documentazione amministrativa</i>	15
<i>Art.22 – Contenuto della BUSTA B – Offerta economica</i>	18
SEZIONE V – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	19
<i>Art. 23 - Metodo di aggiudicazione e criteri di valutazione delle offerte</i>	19
<i>Art. 24– Operazioni di gara</i>	19
<i>Art. 25 – Verifica dell'anomalia delle offerte</i>	20
<i>Art. 26 – Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto</i>	21
<i>Art. 27– Soccorso istruttorio</i>	22
<i>Art. 28 – Ulteriori disposizioni</i>	22
<i>Art. 29 – Definizione delle controversie</i>	22
<i>Art. 30 Trattamento dei dati personali e accesso agli atti</i>	22

PREMESSE:

Il presente *Disciplinare di gara*, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Latronico, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto «*lavori di introduzione e miglioramento dei servizi relativi alla pratica sportiva nel centro polivalente della Frazione Agromonte*» come meglio specificato nel progetto esecutivo allegato.

Il progetto esecutivo è stato validato dal RUP in data 04/05/2017 ed è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 04/05/2018.

L'indizione della gara è stata disposta con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n° 27 del 01/06/2018, e sarà espletata mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (nel prosieguo: Codice).

Il bando di gara è stato pubblicato:

- sul portale della SA, al link: <https://www.latronico.eu>;
- sul sito dell'osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Il Responsabile del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Prosperino SUANNO, tel. +39 0973 853206;

SEZIONE I – INFORMAZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto è l'esecuzione dei lavori *di introduzione e miglioramento dei servizi relativi alla pratica sportiva nel centro polivalente della Frazione Agromonte*.
2. Le caratteristiche tecniche dell'intervento non consentono una suddivisione dello stesso in lotti autonomi, considerata l'unicità del sistema impiantistico oggetto dell'appalto.

Art. 2 – Stazione Appaltante

1. Per Stazione Appaltante si intende il Comune di Latronico – Ufficio Tecnico – Largo Marconi, 10 –, tel. +39 0973 853206, P.E.C.: tecnico.latronico@pec.it

Art. 3 – Procedura di gara e modalità di determinazione del corrispettivo

1. La procedura di scelta del contraente è quella aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice e il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del minor prezzo ricorrendo i presupposti di cui all'art. 95, comma 4, lett. a) del Codice, essendo l'importo posto a base di gara inferiore a € 2.000.000,00. La tipologia dell'intervento in oggetto rende preferibile, stante la sussistenza del surriferito presupposto di legge, l'utilizzazione del suddetto criterio selettivo, atteso che quello alternativo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di fatto non apporterebbe migliorie incidenti sugli aspetti tecnico qualitativi dell'offerta tecnica.
2. L'importo, nonché il prezzo contrattuale derivante dall'aggiudicazione della presente procedura, è da intendersi stabilito a misura.

Art. 4 – Luogo di esecuzione

1. Il luogo di esecuzione dei lavori è: il centro sportivo polivalente sito alla frazione Agromonte del Comune di Latronico.

Art. 5 – Descrizione dell'appalto

1. Oggetto dell'appalto sono i lavori di *introduzione e miglioramento dei servizi relativi alla pratica sportiva nel centro polivalente della Frazione Agromonte*. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la recinzione del campo di calcetto, il rifacimento della pavimentazione e recinzione del campo da tennis e la realizzazione di un campo da bocce.

Art. 6 – Durata dell'appalto

1. Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di inizio dei lavori da formalizzarsi con sottoscrizione di apposito "Verbale di Consegna dei Lavori". Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
2. Laddove ricorrano i presupposti dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, i termini di cui al precedente comma decorrono dall'avvio delle attività nelle more della stipula contrattuale.

Art. 7 – Importo complessivo dell'appalto

1. L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta, IVA esclusa, è pari ad € 79.204,82 (euro settantanovemiladuecentoquattro/82), di cui € 561,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Detto importo è onnicomprensivo di tutte le somme, gli oneri diretti ed indiretti e le spese per la realizzazione delle attività oggetto della presente procedura.
3. Ai fini delle procedure connesse all'appalto, la categoria prevalente è la OS24 – classifica I°, , così come riportato nel quadro sottostante:

Descrizione Lavorazione	Cat.	Lavori a misura	Oneri sicurezza	Totale	%	Class.	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	Qualificazione obbligatoria
Verde e arredo urbano	OS24	78.843,08	561,74	79.204,82	100	I°	Prevalente	SI entro limiti di legge	SI

precisando che si intende per:

- "Descrizione lavorazione", le lavorazioni di cui alla declaratoria riportata nell'Allegato A del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 (nel prosieguo: Regolamento) relativamente alla categoria di opere generali e speciali indicata nel medesimo allegato;
- "Cat.", la categoria di opere indicate nell'Allegato A del Regolamento;
- "Lavori a misura", ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del Codice, i lavori per i quali il prezzo offerto può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti (l'importo, da intendersi IVA esclusa, è quello posto a base di gara, quindi soggetto a ribasso, e tiene conto dei costi della manodopera, così come previsto dall'art. 23, comma 16, del Codice);
- "Costi per la sicurezza", i costi di cui al D.Lgs. n° 81/2008 che non sono soggetti a ribasso, così come previsto dall'art. 23, comma 16, del Codice (l'importo è da intendersi IVA esclusa);
- "Importo", l'importo dei lavori relativi alla specifica categoria comprensivo dei costi della sicurezza, IVA esclusa;
- "%", l'incidenza percentuale della singola categoria di lavorazione rispetto all'importo

- complessivo dell'appalto a base d'asta;
- "Class.", classifica, cioè il livello di importo di cui all'art. 61, comma 4, del Regolamento;
 - "Prevalente": prevalente è la categoria di lavori, generale o specializzata, di cui all'art. 3, comma 1, lett. oo-bis), del Codice;
 - "Subappaltabile nei limiti di legge": il subappalto, ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del Codice, non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.
 - "Qualificazione obbligatoria": secondo quanto previsto dal Regolamento, la categoria individuate a qualificazione obbligatoria.
4. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei "Lavori a misura", al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, a cui va sommato l'importo relativo ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
 5. La valutazione economica delle offerte, in sede di gara, sarà riferita al ribasso offerto rispetto all'importo a base di gara, secondo il criterio del minor prezzo di cui al successivo art. 23.
 6. Non sono ammesse, **pena l'esclusione**, offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta, offerte parziali o condizionate o espresse in modo indeterminato.
 7. L'appalto non è frazionabile.
 8. I prezzi risultanti dall'aggiudicazione della procedura sono da intendersi fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.
 9. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 8 – Richiesta di chiarimenti e comunicazioni

1. Gli operatori economici possono richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC tecnico.latronico@pec.it entro e non oltre il 18/06/2018. La S.A. si riserva, pertanto, la facoltà di non fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.
2. Le risposte ai quesiti, sono pubblicate sul portale della S.A. raggiungibile al link <https://www.latronico.eu>, almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. Tutte le informazioni riguardanti la convocazione delle sedute pubbliche, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali sono pubblicati nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, del Codice sul portale della S.A. raggiungibile al link <https://www.latronico.eu>;
4. La S.A., contestualmente alla pubblicazione degli atti ex art. 29, comma 1, del Codice, dà avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle verifiche di cui alla precitata disposizione normativa.
5. Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra S.A. e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.

6. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati; diversamente la S.A. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
7. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 9 – Pubblicazione atti di gara

1. La documentazione di gara, secondo la disciplina di cui agli artt. 71, 72, 73 e 74 del Codice, è pubblicata sul profilo della S.A., raggiungibile al link <https://www.latronico.eu> e ne è garantito l'accesso libero e incondizionato.
2. La documentazione di gara comprende:
 - Bando di gara;
 - Disciplinare di gara;
 - Schema Domanda di partecipazione (Allegato 1);
 - Modello DGUE (Allegato 2);
 - Dichiarazione sostitutiva per il rilascio delle informazioni antimafia (Allegato 3);
 - Patto d'integrità (Allegato 4);
 - Schema di Offerta Economica (Allegato 5);
 - Elaborati progettuali.

SEZIONE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 10 – Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara:
 - a. gli operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
 - b. gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure gli operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
 - c. gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara.
2. In caso di consorzi o raggruppamento temporaneo d'impresa (di seguito RTI) ovvero di partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, va indicato il soggetto capogruppo, cui spettano i poteri di rappresentanza.

Art. 11 – Requisiti e condizioni di partecipazione

1. Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente deve possedere e, successivamente, dimostrare i requisiti di seguito riportati:

- a) requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all'art. 80 del Codice;
- b) requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, del Codice:
- iscrizione, per attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento, nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l'operatore economico ha sede;
 - nel caso di Società Cooperative e di Consorzi fra Società Cooperative, iscrizione nell' Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico;
 - nel caso di concorrente di altro Stato membro, non residente in Italia, dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
 - per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass;
- c) requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ex art. 83, comma 1, del Codice:
- ai sensi dell'art. 84 del Codice gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono comprovare i requisiti di qualificazione mediante attestazione, in corso di validità, rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria di opere generali e speciali per la classifica adeguata ai lavori da assumere.
 - trattandosi di appalto inferiore a € 150.000,00 è consentita la partecipazione di imprese anche non in possesso di Attestato SOA; in tal caso devono essere posseduti i requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010. In particolare:
 - Importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
 - adeguata attrezzatura tecnica.
- (L'indicazione della categorie dei lavori costituisce indicazione ai fini dell'individuazione del rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare, nonché ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori);
- (Si chiarisce – come ampiamente espresso dall'Anac – che i lavori eseguiti dall'Impresa che concorre all'affidamento di appalti di valore inferiore a 150.000,00 euro devono avere caratteristiche simili a quelle che connotano i lavori da affidare, non esprimibili in semplici termini di categoria secondo il sistema unico di qualificazione previsto per gli appalti di importo superiore a 150.000,00 euro. In particolare deve essere assicurato il possesso da parte del concorrente, di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti da concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare "inteso come coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri").

A tal proposito, a norma della Delibera n. 165/2003 ex AVCP, si chiarisce che, in questa procedura di affidamento, i lavori ritenuti analoghi e che, quindi, presentano adeguata coerenza tecnica, sono:

- Realizzazione di pavimentazione per campi di tennis e/o campi di calcetto, e realizzazione campi di bocce;
- Realizzazione di recinzioni metalliche di campi sportivi.

Si chiarisce, altresì, che la realizzazione dei predetti lavori deve essere dimostrata mediante produzione di adeguati certificati di esecuzione lavori per commesse di Enti Pubblici e da regolare fatture emesse per prestazioni eseguite per conto di privati.

2. Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 10, comma 1, lett. b):
 - a) i requisiti di ordine generale di cui al comma 1, lett. A), l'iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. di cui al comma 1, lett. B), devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento, al consorzio, alla rete o al gruppo;
 - b) se di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del Regolamento, i requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al comma 1, lett. C), devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 % e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
3. Nel caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice:
 - a) i requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale sono regolati dall'art. 47 del Codice;
 - b) i requisiti di ordine generale, e quelli di cui al comma 1 lettera B), devono essere posseduti dal consorzio e dai soggetti consorziati indicati come esecutori dell'appalto.
4. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, utilizzando l'istituto dell'avvalimento. A tal fine il concorrente deve presentare la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del Codice e rispettare le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
5. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara:
 - in forma individuale e contemporaneamente in forma associata;
 - in più di un raggruppamento temporaneo (RTI) o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di soggetti, **pena l'esclusione** dalla gara, del soggetto medesimo e del RTI, dei consorzi o delle aggregazioni ai quali il soggetto partecipa.I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione **sono esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio.
6. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in

possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 12 – Sottoscrizione della documentazione

1. Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, nello specifico:
 - a. da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice;
 - b. da procuratore generale o speciale ai sensi dell'art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura nella BUSTA A - Documentazione amministrativa;
 - c. dall'istitutore ai sensi dell'art. 2209 e segg. C.C. In tal caso, è sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese;
 - d. in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;
 - e. in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
 - f. in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande.
2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
3. Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Art. 13 – Avvalimento

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale.
2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
3. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
4. Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
5. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, secondo il disposto dell'art. 89, comma 8, del Codice.

6. Ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
7. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Art. 14 – Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Ente Committente, purché:
 - a. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c. il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato;
 - d. il concorrente dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 105, comma 7 del Codice, l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso l'Ente Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Ente Committente l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. La quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto, secondo le disposizioni dell'art. 105, comma 2, del Codice.

Art. 15 – Registrazione al sistema AVCPass

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, è effettuata acquisendo la documentazione comprovante, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
2. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass (Servizi ad accesso riservato AVCPASS Operatore economico) e acquisire il "PASSOE", di cui all'art. 2, comma 3, lett b), della Deliberazione ANAC n° 157 del 17.02.2016, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Al fine del rilascio del suddetto PASSOE, devono essere in possesso dell'indirizzo PEC sia l'operatore economico sia l'amministratore/legale rappresentante.
3. La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziaria, che sono nell'esclusiva disponibilità del concorrente, (**a titolo collaborativo e acceleratorio**) dovrà essere inserita nella Busta A –

Documentazione Amministrativa.

4. Nel caso di raggruppamento, aggregazione e consorzio, il PASSOE deve essere acquisito per ciascun componente il gruppo.
5. Nel caso di ricorso all'avvalimento, la predetta documentazione deve essere acquisita anche per l'impresa ausiliaria.

SEZIONE III – DOCUMENTAZIONE

Art. 16 – Documento di gara unico europeo (DGUE)

1. Ai sensi dell'art. 85 del Codice, al fine della partecipazione alla presente procedura d'appalto il concorrente allega, **a pena di esclusione**, il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto secondo lo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione sul profilo della S.A., raggiungibile tramite il link <https://www.latronico.eu>
2. **Il documento DGUE deve essere trasmesso su supporto digitale ed il relativo file deve essere in formato PDF/A firmato digitalmente in conformità a quanto stabilito all'art. 85 comma 1 del Codice.**
3. Il concorrente compila il modello DGUE, secondo lo schema di cui all'Allegato 2 del presente *Disciplinare di gara*, quale autodichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
4. Con il DGUE il concorrente attesta di:
 - non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice;
 - soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 del Codice.
5. In caso di partecipazione in forma singola, deve essere compilato un solo DGUE a firma del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
6. In caso di partecipazione sotto forma di operatore economico con idoneità plurisoggettiva, di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), deve essere presentato, per ciascuno degli operatori economici partecipanti, un DGUE distinto contenente tutte le informazioni richieste, dalla Parte II alla Parte VI, e firmato dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.
7. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto e firmato dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.
8. In caso di avvalimento, il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV, per le sezioni pertinenti, e dalla Parte VI. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente, **a pena di esclusione**.

Art. 17 – Garanzia provvisoria

1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia

provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente, pari al 2% (€ 1.584,10) dell'importo complessivo dell'appalto pari a € 79.204,82, a cui possono essere applicate le riduzioni previste dall'art. 93 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
 - a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della S.A.; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n° 231, con bonifico, in assegni circolari con versamento in favore del Comune di Latronico - codice IBAN: IT92 Y057 8704 0200 9557 0150 151. In tale caso, al fine di facilitare lo svincolo della medesima, si prega di indicare gli estremi della banca, il numero di conto corrente e codice IBAN presso cui la S.A. deve restituire la cauzione provvisoria versata;
 - c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
 - <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>.
5. L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore dell'Ente Committente.
6. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa deve:
 - a. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell' art. 18 del D.P.R. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- b. avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta ed essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della S.A., la garanzia per un ulteriore anno nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - c. in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, riguardare, ai sensi dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
 - d. essere tassativamente intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE.
 - e. prevedere espressamente:
 - e.1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - e.2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - e.3) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della S.A.;
 - e.4) la dichiarazione, **a pena di esclusione**, contenente l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria in favore dell'Ente Committente di cui all'art. 103 del Codice con validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
7. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria è svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, è svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
8. In caso di partecipazione in forma associata, le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice presuppongono le seguenti condizioni:
- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, o aggregazioni di imprese di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, o di GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete e/o il gruppo siano in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice;
 - b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
 - c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività

giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

Art. 18 – Attestazione di avvenuto sopralluogo

1. Gli operatori economici hanno l'obbligo di eseguire il sopralluogo dei luoghi dove si realizzeranno i lavori oggetto dell'appalto. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Codice.
2. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
3. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
4. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.
5. L'Ente Committente rilascia l'attestazione di avvenuto sopralluogo.

Art. 19 – Pagamento del contributo all'ANAC

1. Ai sensi della Delibera ANAC. n° 1377 del 21 dicembre 2016, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n° 266, e in relazione all'importo dei lavori da appaltare **NON È PREVISTO CONTRIBUTO** da pagare all'ANAC

SEZIONE IV – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 20 – Modalità di recapito dell'offerta

1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, con qualunque mezzo, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22/06/2018 al seguente indirizzo: COMUNE DI LATRONICO - Largo Marconi, 10 – 85043 Latronico (PZ).
N.B. Si fa presente che il servizio di consegna della posta al Comune di Latronico, da parte di Poste Italiane, viene effettuato solo nei giorni di lunedì-mercoledì-venerdì.
2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fa fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della S.A. con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.
3. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, e tale da garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
4. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della S.A. ove, per disguidi postali o di altra natura oppure per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di

destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

5. La S.A. non tiene conto in alcun caso dei plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale, altresì, per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Per tali plichi non si procede all'apertura, risultando come non consegnati e sono riconsegnati al concorrente, previa richiesta scritta.
6. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, P.IVA/codice fiscale, indirizzo sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata) e riportare la dicitura "Contiene offerta per la **PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI INTRODUZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA PRATICA SPORTIVA NEL CENTRO POLIVALENTE DELLA FRAZIONE AGROMONTE.**" – Scadenza offerte ore 13:00 del 22/06/2018 - NON APRIRE".
7. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva di cui all' art. 10, comma 1, lett. b), del presente *Disciplinare di gara*, vanno riportati sul plico le suddette informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
8. La mancata indicazione sul plico del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta e/o l'apposizione di una indicazione totalmente errata o generica, costituiscono motivi di irricevibilità dello stesso.
9. Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti **l'intestazione del mittente e la dicitura**, rispettivamente:
 - "BUSTA A - Documentazione amministrativa"
 - "BUSTA B - Offerta economica"
10. La S.A. ritiene **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 21- Contenuto della BUSTA A – Documentazione amministrativa

1. Nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:
 - a) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello (Allegato 1) predisposto dalla S.A., sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti costituendo il raggruppamento o consorzio, **a pena di esclusione**. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, **a pena di esclusione**:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n° 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa

che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

- b) (a titolo collaborativo e acceleratorio) copia conforme dell'attestazione SOA, in corso di validità, che comprova il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

Per i concorrenti non in possesso di attestazione SOA la documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 deve essere la seguente:

- una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi disponibili;
- un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni corredato di certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori analoghi come descritto all'art. 11.

- c) nel caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n° 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n° 122;
- d) PASSOE, secondo le disposizioni dell'art. 15 del presente *Disciplinare di gara*;
- e) DGUE **su supporto digitale** (Allegato 2), secondo le disposizioni dell'art. 16 del presente *Disciplinare di gara*;
- f) garanzia provvisoria, secondo le disposizioni dell'art. 17 del presente *Disciplinare di gara*. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga presentata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente deve produrre copia conforme delle certificazioni, in corso di validità, in proprio possesso;
- g) dichiarazione sostitutiva per il rilascio delle informazioni antimafia (Allegato 3), compilata dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n° 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi e dichiarazione sostitutiva di certificato camerale contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n° 159/2011;
- h) patto d'integrità, timbrato e sottoscritto in ogni pagina (Allegato 4) dal rappresentante legale. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere timbrato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione;
- i) attestazione di avvenuto sopralluogo di cui all'art. 18 del presente *Disciplinare di gara*, rilasciata dall'Ente Committente.

- 2. Per i concorrenti che partecipano in forma associata, si riportano, di seguito, le informazioni relative alla documentazione da inserire nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa":

- a) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle

- imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- b) Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
- c) Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o del gruppo.
- d) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito:
- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, nonché le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati o del gruppo ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.
- e) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 - quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n° 5:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre con il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- f) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4 - quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n° 5:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- g) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di

organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o che sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - o in alternativa, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
3. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre alle prescrizioni di cui all'art. 13 del presente *Disciplinare di gara*, il concorrente deve inserire nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa", **a pena di esclusione**:
- a) il contratto originale o in copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
 - b) la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - c) DGUE come previsto all' art. 16, comma 6, del presene *Disciplinare di gara*.

Art. 22 – Contenuto della BUSTA B – Offerta economica

1. La "BUSTA B – Offerta Economica" deve contenere l'offerta economica, redatta secondo lo schema riportato all' Allegato 5) del presente *Disciplinare di gara*.
2. L'offerta economica, corredata da una marca da bollo di € 16,00, deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti o rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o rete priva di un organo comune con potere di rappresentanza, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo o rete.
3. Le documentazioni non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno assoggettate, con spese a carico del concorrente, alla regolarizzazione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate.
4. L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve contenere il ribasso percentuale proposto per l'espletamento dei lavori con l'indicazione di tre cifre decimali, chiaramente indicato in lettere e cifre. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, farà fede quello espresso in lettere. Non si terrà conto delle cifre successive alla terza cifra decimale né si opererà alcun arrotondamento.
5. Nell'offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro. La S.A., prima dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 10, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.

6. L'offerta economica deve intendersi onnicomprensiva e include, comunque, tutte le spese e gli oneri che il concorrente deve sostenere per garantire una esecuzione contrattuale continuativa ed efficiente, ivi compresi tutti i costi, le spese e gli oneri connessi all'espletamento dell'appalto e gli obblighi di previdenza, assistenza e sicurezza.
7. Il prezzo, così determinato, deve rimanere fisso e invariato per tutta la durata dell'appalto.
8. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituirsi, o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, **a pena di esclusione**, l'offerta economica deve specificare le parti dei lavori che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell'importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti.
9. Eventuali indicazioni di prezzo o di ribasso, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano **l'esclusione dalla gara**.

SEZIONE V – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Art. 23 - Metodo di aggiudicazione e criteri di valutazione delle offerte

1. La gara è aggiudicata ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice secondo il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza con esclusione automatica delle offerte oltre la soglia di anomalia, ai sensi dell'art.97, comma 8 del D.lgs 50/16, calcolata come previsto dall'art.97 comma 2 del D.lgs 50/16 .
2. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
3. Nel caso di offerte uguali rispetto al medesimo miglior ribasso, l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio.

Art. 24– Operazioni di gara

1. Le attività procedurali sono espletate dal *Responsabile del Procedimento* presso la S.A..
2. La prima seduta pubblica per l'apertura dei plichi è fissata per le ore **10:00** del giorno 25/06/2018, presso l'Ufficio Tecnico della S.A., possono presenziare i rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o a persone munite di delega, nella misura di un rappresentante per raggruppamento.
3. Le date delle sedute di gara pubbliche, ivi comprese le eventuali variazioni, saranno pubblicate con congruo anticipo sul portale della S.A., raggiungibile al link: <https://www.latronico.eu> e avranno valore di notifica agli effetti di legge.
4. Nella prima seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa", il *soggetto* di cui al comma 1 procede a verificare il tempestivo deposito dei plichi inviati dai concorrenti nonché la loro integrità e, una volta aperti, a controllare la completezza e la correttezza formale della documentazione amministrativa presentata.
5. Lo stesso *soggetto* provvede altresì a:
 - a. verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra

- forma e, in caso positivo, **a escludere** dalla gara il consorzio e il consorziato;
- b. verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo **ad escluderli** dalla gara;
 - c. verificare, in caso di avvalimento, che della stessa impresa ausiliaria non si avvalga più di un partecipante, nonché che non partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'ausiliata;
 - d. **escludere** dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
 - e. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente *Disciplinare di gara*;
 - f. richiedere, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, le necessarie integrazioni e chiarimenti, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice e secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente *Disciplinare di gara*;
 - g. Estrazione a sorte del metodo di determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2) del Codice;
 - h. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
6. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, il Responsabile del Procedimento può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
 7. All'esito di tali verifiche si procede all'ammissione o all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.
 8. Il *Responsabile del Procedimento*, in continuazione o in successiva seduta pubblica, procede all'apertura della "BUSTA B - Offerta economica" dando lettura dei prezzi dei ribassi offerti.
 9. Il Saggio di gara, qualora individui offerte pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2), del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto indicato al successivo art. 25.
 10. All'esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile del Procedimento, in seduta pubblica, comunicherà gli esiti e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato il minor prezzo, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara al Responsabile del Settore ai fini dei successivi adempimenti.

Art. 25 – Verifica dell'anomalia delle offerte

1. Il *Responsabile del Procedimento*, ai sensi dell'art. 97 comma 8) del Codice, procede all'**esclusione automatica** delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2), del Codice, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10.
2. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica. In questo caso si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2), solamente in presenza di almeno

cinque offerte ammesse, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 6) del D.lgs 50/16. In tal caso il Responsabile del Procedimento procede, ai sensi degli artt. 97 commi 4, 5, 6 e 7 del Codice, alla verifica della congruità delle offerte.

Art. 26 – Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

1. Prima dell'aggiudicazione, il *Responsabile del Procedimento*, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente proposto come aggiudicatario dell'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, qualora non siano stati già presentati, mentre ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo Codice, la verifica sarà effettuata mediante il sistema AVCPASS.
2. Verificata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, la S.A. previamente constatato l'esito positivo della verifica dei requisiti di cui al precedente capoverso, provvede all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice.
3. In caso di esito negativo delle suddette verifiche, la S.A. procederà alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria e aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
4. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
5. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).
6. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
7. La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
8. La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del Codice, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice.
9. L'aggiudicatario dell'appalto deve presentarsi alla data fissata dall'Ente Committente per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della garanzia provvisoria. In questo caso si procede ad aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
10. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.
11. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n° 136.
12. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1) del Codice, verranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

13. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
14. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 27– Soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei documenti da inserire nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa", con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9) del Codice.
2. Ai fini della sanatoria di cui sopra, la S.A. assegna al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. In caso di inutile decorso del suddetto termine, la S.A. procede all'esclusione del concorrente dalla gara.

Art. 28 – Ulteriori disposizioni

1. La S.A. può procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 3) del Codice.
2. È facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
3. L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la S.A. può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4) del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Amministrazione S.A. e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Art. 29 – Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Lagonegro, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30 Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

1. I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente *Disciplinare di gara*.
2. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al predetto trattamento.
3. In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.